



STUDIO CONTABILE SANT'ELENA

Gestione Contabilità e Relative Dichiarazioni Fiscali

CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO: INVIO DELLA DOMANDA DAL 15 GIUGNO

Via libera dell'Agenzia delle Entrate al modello, con le relative istruzioni e specifiche tecniche, per la richiesta del contributo a fondo perduto previsto dal decreto Rilancio.

Le domande potranno essere presentate dal 15 giugno e non oltre il 13 agosto 2020; se il soggetto richiedente è un erede che continua l'attività per conto del soggetto deceduto, le istanze potranno essere trasmesse dal 25 giugno al 24 agosto.

La trasmissione delle istanze dovrà essere effettuata mediante i canali telematici dell'Agenzia delle Entrate ovvero mediante il servizio web disponibile nell'area riservata del portale "Fatture e Corrispettivi".

Solo se l'ammontare del contributo è superiore a 150.000 euro il modello deve essere firmato digitalmente dal richiedente ed essere inviato esclusivamente tramite posta elettronica certificata.

A seguito della presentazione del modello il contribuente riceverà una prima ricevuta che ne attesta la presa in carico, ai fini della successiva elaborazione, ovvero lo scarto a seguito dei controlli formali dei dati in essa contenuti.

Entro 7 giorni lavorativi dalla data della ricevuta di presa in carico sarà recapitata una seconda ricevuta che attesta l'accoglimento dell'istanza ai fini del pagamento ovvero lo scarto dell'istanza, con indicazione dei motivi del rigetto.

Possono beneficiare del contributo i soggetti esercenti attività d'impresa e di lavoro autonomo (con esclusione dei professionisti) e di reddito agrario, titolari di partita IVA che, nel 2019, abbiano conseguito un ammontare di ricavi o compensi non superiore a 5 milioni di euro e il cui ammontare di fatturato e dei corrispettivi nel mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del corrispondente mese del 2019.

La condizione relativa al calo del fatturato e dei corrispettivi non è richiesta per i soggetti che abbiano iniziato l'attività a partire dal 1° gennaio 2019 e il contributo spetta ai soggetti che abbiano iniziato l'attività in data antecedente il 1° maggio 2020, escludendo di conseguenza coloro che abbiano aperto la partita IVA dopo il 30 aprile 2020.

Riguardo alle modalità di determinazione, il contributo è ottenuto applicando una percentuale alla differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019.

Più precisamente l'entità del contributo spetta nella misura del:

- 20% per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a 400 mila euro nel periodo d'imposta precedente a quello di entrata in vigore del D.L. n. 34/2020;
- 15% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 400 mila e fino a 1 milione di euro;
- 10% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 1 milione e fino a 5 milioni di euro.

Il contributo è in ogni caso riconosciuto per un importo non inferiore a 1.000 euro per le persone fisiche e a 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

Ai fini del conteggio dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi, devono essere considerate tutte le fatture attive (al netto dell'IVA) con data di effettuazione dell'operazione compresa tra il 1° e il 30 aprile, comprese le fatture differite emesse nel mese di maggio e relative a operazioni effettuate nel mese di aprile; occorre inoltre tenere conto delle note di variazione emesse ai sensi dell'art. 26 del D.P.R. n. 633/1972.

Nell'ultima parte della prima pagina del modello, oltre alla sottoscrizione dell'istanza, occorre indicare il codice IBAN del conto corrente, intestato al soggetto richiedente, dove l'Agenzia delle Entrate accrediterà le somme spettanti.